Ven 21 Mar, 2025

Autoriparatori: prorogata al 5 luglio 2025 la scadenza del termine per l’adeguamento dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di meccatronica

Autoriparatori: prorogata al 5 luglio 2025 la scadenza del termine per l’adeguamento dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di meccatronica

per le imprese iscritte, sia al Registro Imprese sia all’Albo Artigiani, per l’attività di meccanica -motoristica o di elettrauto.

LA NORMA

La legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha modificato l’art. 3 della legge 122/1992 disponendo che l’attività di autoriparazione si distingue in:

MECCATRONICA – CARROZZERIA – GOMMISTA

Le precedenti attività di “Meccanica/motoristica” e di “Elettrauto” sono state accorpate nell’unica categoria di “**Meccatronica**”.

A seguito di tale modifica:

Le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, erano già iscritte al Registro delle imprese sia per l’attività di meccanica – motoristica che per l’attività di elettrauto sono state abilitate d’ufficio alla nuova attività di “meccatronica”;

Le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge, erano già iscritte nel Registro delle imprese e abilitate alla sola attività di meccanica – motoristica o alla sola attività di elettrauto potevano continuare a svolgere l’attività sino al 4 gennaio 2023.

La Legge 21 febbraio 2025, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni del cd. decreto milleproroghe (D.L. 27 dicembre 2024, n. 202), ha ulteriormente prorogato il termine per la regolarizzazione previsto dall’art. 22 del cd. decreto Milleproroghe (D.L. 198/2022) e, pertanto, la data entro cui le imprese dovranno regolarizzarsi è ***quella del 5 luglio 2025.***

CHI DEVE REGOLARIZZARE

In considerazione di quanto premesso, entro il 5 luglio 2025, i Responsabili Tecnici di impresa abilitati per meccanica-motoristica oppure per elettrauto, nonché quelli abilitati per meccatronica limitata alla meccanica-motoristica o a elettrauto, dovranno attivarsi per ottenere l'abilitazione alla categoria mancante, mediante:

- frequenza con esito positivo di un **corso di formazione** (percorso formativo speciale ridotto a 40 ore), limitatamente ai settori non posseduti.
  Il corso deve essere riconosciuto da una Regione o da una Provincia autonoma; è rivolto esclusivamente ai soggetti che rivestono la qualifica di responsabili tecnici di imprese già iscritte nel registro delle imprese e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto per consentire di acquisire le competenze non possedute.

Si precisa che in questo caso non si applica l'art. 7 comma 2 lettera b) della L. 122/1992, nella parte in cui richiede anche l'esercizio – per almeno un anno – dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi 5 anni. Il superamento del corso di 40 ore, infatti, consente l'immediata qualificazione del responsabile tecnico all'abilitazione non posseduta senza dover dimostrare esperienza lavorativa.

In alternativa al corso, è possibile dimostrare il possesso di almeno uno dei requisiti tecnici professionali di cui all'art. 7 della legge 122/92 (anche attraverso la rivalutazione dello stesso titolo di studio che aveva consentito di ottenere l'accertamento della sezione attualmente posseduta).

COME REGOLARIZZARE

L'impresa, in persona del titolare se impresa individuale o del legale rappresentante in caso di società, deve presentare la comunicazione del possesso dei prescritti requisiti tecnico/professionali in capo al Responsabile tecnico, per le attività rientranti nella legge 5 febbraio 1992 n. 122 – sezione meccatronica, trasmettendo, con modalità telematica una Comunicazione Unica destinata al Registro Imprese e per le imprese artigiane, all'Albo Artigiani, denunciando:

– l'inizio dell'attività di "meccatronica"
– la nomina del responsabile tecnico
– la cessazione della precedente attività (meccanica-motoristica e/o elettrauto).

La data di inizio e cessazione delle attività deve coincidere con la data di presentazione della DUA (dichiarazione autocertificativa unica) al SUAPE del comune di competenza.

Alla pratica devono essere allegati:

- copia della DUA inviata al SUAP territorialmente competente (e, se non trasmessa mediante Comunicazione Unica, copia della ricevuta di presentazione), per la sezione meccatronica, completa della nomina del responsabile tecnico e attestazione dei relativi requisiti professionali, di immedesimazione e di onorabilità
- l'attestazione di frequenza/superamento con esito positivo del corso di 40 ore o in alternativa l'eventuale titolo di studio da valutare o rivalutare.

EFFETTI DELLA MANCATA REGOLARIZZAZIONE

Il decorso del termine del 5 luglio 2025, senza che sia intervenuto l’adeguamento alla norma, avrà come conseguenza che il responsabile tecnico (anche in caso di titolare o socio) non potrà più abilitare l’impresa e che, questa, pertanto, dovrà comunicare la cessazione/sospensione della propria attività.

In assenza della comunicazione della cessazione/sospensione dell’attività da parte dell’impresa l’Ufficio del Registro Imprese dovrà avviare il procedimento che condurrà alla inibizione delle attività di meccanica-motoristica oppure di elettrauto.

AGGIUNTA DI UNA SEZIONE PER IMPRESE GIÀ ISCRITTE ALLA DATA DEL 05/01/2013

Si ricorda che il 5 luglio 2025 rappresenta la data di scadenza anche con riferimento al periodo transitorio concesso alle imprese di autoriparazione già iscritte – alla data del 05/01/2013 – ad uno o più settori previsti dalla legge 122/92 così come modificata dalla legge 224/2012 (quindi meccatronica – gommista – carrozzeria) per chiedere l’ampliamento a una nuova sezione dell’autoriparazione non posseduta, con la sola frequenza di percorsi formativi “agevolati” e senza l’anno di esperienza lavorativa in imprese del settore.

Anche in questo caso il corso deve essere riconosciuto da una Regione o da una Provincia autonoma.

Stampa in PDF

PDF

Ultima modifica

Lun 19 Gen, 2026